TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <u>DEL LAZIO</u> RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

promosso da ALCARO GIOVANNA e altri

nonchè promosso dalle seguenti Associazioni:

- COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE (Codice fiscale 92026850377), in persona del legale rappresentante Bruno Moretto (Codice fiscale MRTBRN48D23A944I), con sede in Bologna, Via Marconi n. 67;
- **COMITATO SCUOLA PUBBLICA FERRARA** in persona del legale rappresentante Lia Bazzanini (Codice fiscale BZZLIA61H67D458R), con sede in Ferrara, Via Muzzina n. 11:
- ASSOCIAZIONE SCUOLA FUTURA CARPI (Codice fiscale 90023070361), in persona del legale rappresentante Francesco Mele (codice fiscale MLEFNC52L04L049A), con sede in Carpi, Via Inghilterra n. 2;
- ASSOCIAZIONE COMITATO DOCENTE EVANGELICI ITALIANI (Codice fiscale 94127450362), in persona del legale rappresentante Lidia Goldoni (Codice fiscale GLDLDI55B53F257R), con sede in Formigine (MO), Via Corassori n. 54:
- **ASSOCIAZIONE SCUOLA DANEO ONLUS** (Codice fiscale 95088480108), in persona del legale rappresentante, con sede in Genova, Salita della Concezione n. 2:
- ASSOCIAZIONE RETE SCUOLE (Codice fiscale 97562920153), in persona del legale rappresentante Antonella Loconsolo (Codice fiscale LCNNNL57T59F205X), con sede in Milano, Via Goffredo da Bussero n. 1; tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Maria Virgilio, Corrado Mauceri, Domenico Fata e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, V.le Angelico n. 45, come da mandati in calce al presente atto propongono ricorso

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR), (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica:
- DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), nella persona del Direttore pro-tempore in carica;
- e per quanto di ragione
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE (C.F.: 80226750588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;
- **CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: 80188230587)**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica:

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- della Circolare Ministeriale Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione n. 21 in data 14/03/2011 avente ad oggetto: "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011-2012" (ovvero: del testo prot. n. 270, nonché dello schema di Decreto Interministeriale trasmesso con la stessa, e delle n. 6 tabelle a tale schema allegate da A a F),
- <u>Prot. n. 271</u> del 14/3/2011, avente per oggetto "*Decreti interministeriali di riduzione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici* e delle classi terze degli istituti professionali", con due schemi di decreti interministeriali composti di n. 6 articoli e allegate tabelle.
- <u>Prot. n. 272</u> in data 14/3/2011 avente per oggetto "Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino", e delle schede allegate.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

IN FATTO

Con il presente ricorso n. 1812 cittadine e cittadini (nella loro qualità di docenti, genitori e studenti) e n. 6 associazioni della scuola proseguono nelle loro iniziative giurisdizionali di opposizione alla "Revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico" (quella che ha preso le mosse con l'adozione - per iniziativa governativa - dell'art. 64 L. 6 agosto 2008 n. 133).

Ritengono tale norma costituzionalmente illegittima sotto più profili e ritengono illegittimi sia tutti gli atti successivamente adottati dal Ministero sulla base di tale disposizione sia - a maggior ragione - quei testi normativi che sono stati inseriti sul sito web Istruzione del Ministero, e sono stati considerati operativi dalla Amministrazione scolastica, pur non essendo stati perfezionati, perché non sottoscritti, non protocollati o non pubblicati sulla Gazz. Uff.

Essi hanno pertanto impugnato dinanzi al TAR Lazio tutti gli atti ritenuti lesivi per il sistema scolastico pubblico (su alcuni dei precedenti ricorsi il TAR Lazio si è già pronunciato; come pure è già intervenuta la Corte Costituzionale).

In questo anno 2011, attorno alla metà del mese di marzo, hanno iniziato a diffondersi notizie in merito alla ulteriore contrazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2011-2012 e a una ulteriore riduzione dell'orario complessivo annuale, disposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Si trattava della riduzione di n. 19.700 posti docenti, facente seguito alla riduzione di n. 67.600 posti docenti, già operata negli anni 2009-2010 (per n. 42.000 posti) e 2010-2011 (per n. 25.600 posti) e della riduzione dell'orario annuale complessivo per istituti tecnici e professionali.

Ardua era la ricostruzione dell'iter giuridico e delle fonti normative che dispongono le riduzioni di posti e di orario.

Via Internet era reperibile un testo di circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione (n. 21 del 14/3/2011), avente l'oggetto "Dotazione organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011-2012 - Trasmissione schema di decreto ministeriale", recante l'annotazione della sottoscrizione del dott. Luciano

Chiappetta, Direttore Generale.

La circolare conteneva riferimenti a vari allegati (non elencati), di cui non era agevole la individuazione corretta e completa.

Era possibile ricostruire che nello stesso giorno 14/3/2011 erano stati diramate dal MIUR n. 3 comunicazioni con 3 diversi numeri di protocollo (n. 270, n. 271 e n. 272).

- 1) Prot. n. 270. Circolare n. 21 del 14/3/2011 avente l'oggetto "Dotazione organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011-2012 Trasmissione schema di decreto ministeriale", con allegato "schema di decreto" composto di n. 18 articoli e corredato di n. 6 tabelle (da A a F). Nessuna sottoscrizione risultava apposta e le Tabelle con le riduzioni erano parte integrante non della Circolare 21, ma dello "schema".
- 2) <u>Prot. n. 271</u> del 14/3/2011, avente per oggetto "Decreti interministeriali di riduzione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi terze degli istituti professionali", con allegati i due schemi di decreto interministeriale composti di n. 6 articoli e allegate tabelle.
- 3) <u>Prot. n. 272</u> in data 14/3/2011 avente per oggetto "Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di Il grado interessati al riordino", e delle schede allegate.

Tutti tali atti incidono pesantemente sulla qualità e quantità del sistema scolastico e, benchè non perfezionati, sono considerati già operativi dalla Amministrazione scolastica.

Il protocollo 270 (circolare 21/2011 e schema Dec. Interm. con tabelle) opera forti riduzioni di organico e le ripartisce tra le regioni (senza esporre i criteri della ripartizione).

La <u>Scuola dell'infanzia</u> è l'unica che non subisce tagli, ma questo conferma la mancata attivazione delle nuove classi necessarie per affrontare l'aumento demografico.

L'organico dell'infanzia non risponde alle richieste dei Comuni, in particolare di quelli in crescita demografica che fino ad ora avevano sopperito con l'utilizzo delle convenzioni con i privati e con le cooperative di educatori.

Il numero di bimbi già oggi in lista d'attesa attesta che la domanda non può più essere soddisfatta, neppure ricorrendo alle scuole paritarie private convenzionate. Centinaia di bambini, per lo più figli di immigrati verranno respinti dalla scuola.

Nella <u>scuola primaria</u> l''ulteriore taglio all'organico sancirà definitivamente la fine del tempo pieno (due DOCENTE con le compresenze) anche per chi ne aveva inizialmente fruito.

Tutte le scuole storiche che finora avevano garantito il tempo pieno agli iscritti (degli anni precedenti il riordino, quindi a quelli delle attuali classi terze quarte e quinte) sono ora costrette a spalmare la riduzione dei posti su tutte le classi, non solo sulle nuove. Dunque il taglio dell'organico colpisce tutte le classi nonostante le assicurazioni che i tagli avrebbero coinvolto solo i nuovi iscritti.

Lo stesso avverrà per le scuole secondarie, di primo (tabella C) e secondo grado (tabella D), nonchè per il sostegno (tabella E).

Le iscrizioni per il 2011/2012 sono già state raccolte e la lesione è già chiara e concreta: genitori e studenti sanno già che alla ripresa dell'anno scolastico cambieranno docente, e i docenti coinvolti sono già in mobilità.

Il protocollo n. 271 (n. due schemi di Decreto I., di n. 6 articoli e tabelle) apporta riduzioni dell'orario comprensivo annuale negli istituti tecnici (classi terze, quarte e quinte) e negli istituti professionali (classi terze). Infatti alle classi iniziali si applicano i regolamenti concernenti il riordino degli istituti tecnici (n. 88 del 15 marzo 2010) e degli istituti professionali (n. 87 del 15 marzo 2010). Tuttavia, come si legge nel protocollo n. 271 "Gli stessi sono in corso di perfezionamento in attesa del parere del CNPI".

Eppure i tagli orari portano già a 32 le ore settimanali di lezione (da 36 o più iniziali erano state portate lo scorso anno a 34!).

Così la modifica dei quadri orari e il nuovo taglio delle materie professionali e dei laboratori nelle classi intermedie degli Istituti tecnici e professionali annullerà definitivamente la specificità di questi indirizzi, penalizzando (come già censurato dal TAR Lazio nella sua sentenza n. 3271 del 14/03/11) chi aveva scelto quegli indirizzi prima del riordino. La riduzione della compresenza ridurrà così non solo il monte ore degli studenti, ma anche quello degli DOCENTE.

In nessun conto viene tenuto il parere (fortemente) negativo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso il 30/3/2011 (ribadendo il precedente parere 26/8/2010 altrettanto negativo).

Il protocollo n. 272 interviene sugli istituti di Il grado interessati al riordino. In particolare intende affrontare il problema conseguente alla mancata revisione delle classi di concorso (il regolamento relativo "non è stato ancora definito e quindi difficilmente potrà trovare attuazione nel corso dell'anno scolastico 2011/2012").

Occorre tuttavia disporre per la costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità e dunque vengono dettate - in via transitoria - le confluenze di classi di concorso.

Tutti i provvedimenti qui indicati e impugnati sono gravemente illegittimi per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. NULLITA' PER DIFETTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DEGLI SCHEMI DI DECRETO INTERMINISTERIALE E DELLE TABELLE ALLEGATE E, CONSEGUENTEMENTE, DELLA CIRC. MIN. N. 21/2011 E DEI PROTOCOLLI 270, 271 E 272, CON RELATIVI ALLEGATI.

La impugnata Circ. Min. n. 21 anticipa i contenuti di un Decreto Interministeriale che - tuttavia - ad oggi ha solo la natura di uno schema informale. Eppure è già operativo: posti e orari sono già stati ridotti!

Lo schema e le 6 tabelle allegate - in quanto tali - non hanno una ufficialità: non è firmato dai Ministri, né è protocollato né è datato e tanto meno è pubblicato in G.U.

Nullo è dunque il Decreto Interministeriale (con le sue tabelle); nulla è anche la Circolare che ne anticipa illegittimamente i contenuti.

Lo stesso vale per il protocollo n. 271 e per i due schemi di decreto ad esso allegati. Come si legge nel protocollo n. 271, "sono in corso di perfezionamento in attesa del parere del CNPI" i regolamenti concernenti il

riordino degli istituti tecnici (n. 88 del 15 marzo 2010) e degli istituti professionali (n. 87 del 15 marzo 2010).

Gli atti ministeriali anticipano il contenuto dei rispettivi schemi/decreto, pur dipendendo funzionalmente dall'emanazione del Decreto stesso: il MIUR persevera nel praticare uno scorretto rapporto tra le fonti normative.

Analoghe censure sono state già accolte dal TAR Lazio con riferimento agli analoghi atti emanati dal MIUR per i precedenti anni. Anche il parere negativo del CNPI è intervenuto nel senso qui sostenuto per censurare fortemente contenuti e procedure degli atti MIUR (vedi parere 30/3/2011).

2. <u>VIOLAZIONE DELL'ART. 33, COMMA 2 E 112 DEL D.LGS. 2 LUGLIO</u> 2010 N. 104 ED ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA DETERMINAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO.

I provvedimenti impugnati (prot. n. 270,271 e 272) intervengono rispettivamente n. 270 sulle dotazioni organiche, n. 271 sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni (delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti Tecnici e delle classi terze negli Istituti professionali) e n. 272 sugli accorpamenti delle attuali classi di concorso.

Tali interventi presuppongono quelli già operati nelle stesse materie negli anni 2009/2010 e 2010/2011 (disposti con Regolamento n. 88 del 15/3/2010 per il riordino).

Tuttavia i provvedimenti allora assunti con riferimento agli anni precedenti sono stati annullati in forza delle sentenze 3250, 3251, 3267, 3268 e 3271 tutte in data 14/4/2011.

Tali sentenze, ai sensi del'art. 32, c 2, DLgs 2 luglio 2010 n. 104, sono esecutive; ma il Ministero non ne ha tenuto alcuna considerazione, né sotto il profilo del corretto procedimento né sotto quello delle effettive circostanze di fatto.

3. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 L. 28/12/2001 N. 448 e dell'art. 2 DPR n. 81/09 NONCHE' ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITA'.

Le procedure per la riorganizzazione scolastica sono tuttora regolate dall'art. 22 L. 28/12/2001 n. 448 e dall'art. 2 DPR 20 marzo 2009 n. 81, norme per la riorganizzazione della rete scolastica.

Il Ministero non ha rispettato l'iter previsto (ha proceduto con schemi di decreti, circolari e con atti amministrativi invece che con Decreti Interministeriali) né ha operato le necessarie consultazioni. In particolare non ha assunto il "previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti" né ha "sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8".

Gli atti inoltre sono totalmente immotivati, se non per il riferimento a obiettivi finanziari.

Analoghe censure sono state già accolte dal TAR Lazio con riferimento agli analoghi atti emanati dal MIUR per i precedenti anni. Anche il parere negativo del CNPI censura fortemente contenuti e procedure degli atti MIUR (vedi parere 30/3/2011).

4. <u>ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34 COST.</u>

ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'art. 64 del DL 112/08 convertito con modifiche nella L. 133/08 così detta: 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

- 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
- 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
- a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
- b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo» (omissis).

Tale disposizione contrasta con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall' art. 3, 2 comma della Costituzione che attribuisce una funzione "costituzionale" alla scuola (artt. 33 e 34 Cost.) e quindi impone allo Stato l'obbligo di organizzare l'offerta di istruzione pubblica non solo in modo corrispondente alla domanda sociale, ma tale da poter effettivamente eliminare tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che possono precludere il diritto di tutti ed un'istruzione uguale e qualificata.

L'istruzione scolastica non è quindi nel nostro ordinamento costituzionale un servizio pubblico a disposizione dell'utenza, ma è una funzione istituzionale volta a realizzare quell'uguaglianza sostanziale che è la precondizione della democrazia di un Paese.

Da tali premesse si deduce che l'offerta formativa statale non può essere condizionata ad "obiettivi finanziari di risparmio", come espressamente e ripetutamente affermano sia la Circolare sia tutti gli atti qui impugnati, presupposti, connessi e conseguenti.

L'art. 64 della L. n. 133/08 ha previsto una riduzione della spesa per la scuola statale quantificandola in circa otto miliardi nel triennio 2009/2011 senza addurre alcuna giustificazione logica. Ha ridotto il tempo scuola; ha ridotto drasticamente gli organici e ha modificato l'organizzazione didattica al solo scopo di ridurre la spesa senza alcuna considerazione degli effetti negativi che ne derivano. All'esigenza, aprioristicamente decisa per motivi di bilancio, di ridurre di circa 8 miliardi la spesa per la scuola si sono conseguentemente adeguate l'offerta formativa e l'organizzazione didattica.

La normativa di legge su cui si fondano gli impugnati atti (esplicitamente ispirati a "obiettivi di contenimento della spesa pubblica") è pertanto palesemente illegittima perché, comportando pesanti ed ingiustificati tagli alla spesa per la scuola statale, comprime la funzione istituzionale dell'istruzione pubblica, così come strutturata dal combinato disposto degli artt. 3, 33 e 34.

Per la sua rilevanza costituzionale l'istruzione pubblica non solo non può essere compressa con logiche finanziarie, ma anzi deve essere garantita al massimo delle potenzialità.

5. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 77 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Non ricorrevano i requisiti per la decretazione d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 77 della Costituzione:

- a) la straordinarietà della circostanza e cioè la non prevedibilità di essa;
- b) la necessarietà dell'intervento;
- c) l'urgenza.

Nel caso in esame l'art. 64 ha previsto una riduzione della spesa per la scuola per complessivi 8 miliardi nel triennio; tale intervento prevede un percorso articolato prima con un piano programmatico e dopo con l'adozione di uno o più regolamenti nell'arco di dodici mesi con un'indicazione generica dei relativi settori di intervento.

Si tratta di interventi, previsti nel giugno 2008, che ancora a tutt'oggi sono in corso di perfezionamento; quindi il ricorso alla decretazione di urgenza era privo di ogni fondamento ed era palesemente irragionevole, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento.

Il citato art. 64 D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08 sui quali si fondano gli impugnati atti è illegittimo per violazione dell'art. 77 Cost.; per illegittimità derivata sono pure illegittimi tutti gli atti impugnati.

6. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° E 4° COMMA DEL D.L. 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. 6.8.2008 N. 133 E DELL'ART. 4 DL N. 137/08 C.TO IN L. 169/08 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I regolamenti che costituiscono il presupposto degli impugnati atti si basano sulla delega prevista dal comma 4 dell'art. 64 del DL. 112/08 convertito nella legge 133/08, per l'attuazione del Piano programmatico. Per effetto di tale delega essi possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vigenti (cd "delegificazione"). Pertanto la citata disposizione dell'art 64 tuttavia viola i principi dell'ordinamento in materia di gerarchia delle fonti, nonché la stessa norma richiamata con l'art. 17, comma 2 della legge 23.8.1988 n. 400, sotto due profili:

a) <u>violazione del principio della riserva di legge</u>. L'art. 17, comma 2 della L. n. 400/88, esclude la potestà regolamentare delegata per le materie per le quali è prevista una riserva di legge assoluta.

Non può esserci dubbio che le norme generali sull'istruzione scolastica rientrino nella riserva assoluta di legge.

L'attribuzione delle norme generali sull'istruzione alla potestà

legislativa del Parlamento è confermata nell'art. 117 lett. 2 della Costituzione che riserva espressamente allo Stato tale potestà legislativa.

Nel caso in questione invece non solo l'art. 64 D.L. n. 112/06 c.to in L. n. 133/08 ha delegato al potere regolamentare del Governo "la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico", ma tale delega è stata addirittura disposta con decreto legge (sia pure convertito successivamente in legge, con voto di fiducia); il Governo ha cioè delegato se stesso ad emanare regolamenti con efficacia modificatrice delle norme di legge vigenti.

E' evidente pertanto che le citate norme di legge, in quanto hanno conferito al potere regolamentare del Governo una tale delega, sono lesive dei principi costituzionali concernenti la funzione legislativa e segnatamente dell'art. 33, 70, 97 e 117, 2 comma della Costituzione.

b) violazione del principio della predeterminazione per legge dei criteri generali.

Le citate disposizioni del DL n. 112/08 c.to in L. 133/08 sono pure censurabili per violazione delle norme costituzionali anche sotto il profilo del conferimento di una delega "in bianco".

Infatti la norma dell'art. 17, comma 2 della L. 23/08/1988 n. 400 prevede che nel conferimento della delega il legislatore debba determinare "le norme generali regolatrici della materia"; invece l'art. 64 del DL n. 112/08, c.to in L. 133/08 ha conferito invece una delega ampia per la "revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico" limitandosi ad indicare soltanto alcuni "titoli"; non esiste quindi la necessaria determinazione delle norme generali.

7. <u>ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 64, 3° COMMA DEL D.L.</u> 25.6.2008 N. 112, C.TO IN L. N. 133/08, IN RELAZIONE ALL'ART. 117, 3° E 6° COMMA, COST. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

La normativa dell'art. 64 L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08 è anche censurabile per violazione dell'art. 117, 6° comma, della Costituzione.

Tale norma costituzionale, prevede infatti che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo ed esclusivamente nelle materie di legislazione esclusiva e che in materia di legislazione concorrente tale potestà spetta esclusivamente alla Regione.

In materia di organizzazione scolastica, lo Stato, ai sensi dell'art. 117, III co. ultimo periodo, deve limitarsi a dettare i principi fondamentali, ma non può adottare norme di dettaglio sulla organizzazione scolastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, la cui disciplina è di competenza esclusiva delle Regioni (tra le altre Corte Cost. 13/1/2004 n. 13; in tale senso si è pronunciato già il Tar Lazio con la citata Ordinanza n. 2227/11).

8. <u>VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DELEGA ED IN</u> PARTICOLARE DEGLI ARTT. 70 E 97 COST. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'art. 64, comma 4 aveva previsto il termine di "dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legge", entro i quali i regolamenti attuativi del Piano Programmatico dovevano essere "adottati". Il termine di dodici mesi previsto dall'art. 64 scadeva il 25 giugno 2009; entro tale data però i regolamenti non erano stati ancora adottati, a rimedio, il Governo ha introdotto nel D.L. n. 78

del 1 luglio 2009 allora in fase di approvazione la seguente disposizione: "Il termine di cui all'art. 64, comma 4 del D.L. n. 112/08, conv. In L. n. 133/08 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo".

Trattasi di una disposizione che in realtà modifica il comma 4 dell'art. 64, ma opera dopo che la delega al potere regolamentare era già scaduta il 25 giugno 2009.

La disposizione dell'art. 17, comma 25 del D.L. 01/07/2009 si deve pertanto ritenere illegittima per violazione degli artt. 76 e 97 Cost.ne sia perché proroga a tempo indeterminato il potere regolamentare delegato, configurando un trasferimento di funzioni del Parlamento al Governo, sia sotto il profilo dell'illogicità e sotto il profilo dell'interesse pubblico.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni juris è evidente; il MIUR ha difatti riproposto lo stesso procedimento già adottato negli anni scorso e già dichiarato illegittimo da codesto TAR Lazio.

Il danno è grave ed irreparabile. La CM impugnata è destinata a tutti i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali del territorio nazionale, che, sulla base delle istruzioni in essa contenute e sulla base dello schema di DI con essa trasmesso, hanno già avviato tutti i successivi e conseguenti provvedimenti che sono fonte di forte riduzione degli organici dei docenti e del monte orario annuale delle lezioni. Gli atti impugnati sono anche forieri di contenzioso perchè adottati sulla base di disposizioni amministrative incomplete, e, pertanto inefficaci.

Il danno, quindi, è gravissimo non solo nei confronti del personale docente che rimarrà privo di occupazione o che sarà trasferito di ufficio perché soprannumerario, ma soprattutto per i genitori che dovranno subire per effetto degli ulteriori tagli una ulteriore dequalificazione della scuola statale con grave pregiudizio per i loro figli e per tutti.

P.Q.M.

Con riserva di ulteriori integrazioni si chiede:

- 1) <u>IN TESI</u>: l'annullamento degli atti impugnati con i quali il MIUR ha disposto la determinazione degli organici del personale docente per ,a.s. 2011/12, la riduzione degli orari e le confluenze di classi di concorso, nonchè dei provvedimenti attuativi adottati dagli Uffici Scolastici Regionali, non conosciuti.
- 2) **IN IPOTESI**: sia ritenuto non irrilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzione dell'art. 64, comma 3 e 4 del D.L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08 per violazione degli artt. 3, 33, 34, 97 e 117 della Costituzione.

Con vittoria di spese di giudizio.

Roma, 26 maggio 2011

Avv. Maria Virgilio

Avv. Corrado Mauceri

Avv. Domenico Fata Avv. Fausto Buccellato

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <u>MINISTERO</u> <u>DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</u>, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, nella persona del Direttore pro-tempore in carica; domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al <u>MINISTERO</u> <u>DELL'ECONOMIA E FINANZE</u>, nella persona del Ministro pro-tempore in <u>carica</u>; domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani

A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; domiciliato per legge presso la Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani